



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE
7 giugno 2007, n. 97

Rinnovo autorizzativo all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località "Grotte" del comune di Castellana Grotte (BA) di pertinenza della ex ASL BA/5, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2007. Richiesta pubblicazione

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
- Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
- Vista la L.R. n. 16/96;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T..

Con nota prot. n. 24/4292/ATP/3 del 07.03.2006, l'Assessorato alle politiche della Salute, ufficio n. 3, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia

per quelli da rinnovare, puntualizzando circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL Bari, ex BA/5, con nota prot. n. 408 del 30.05.07, ha trasmesso la documentazione con la quale il Sindaco del Comune di Castellana Grotte (BA) richiede il rinnovo autorizzativo per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località di "Grotte" nonché la nota della A.P.T. della provincia di Bari, con cui comunica la notevole media giornaliera delle presenze per detta località turistica.

L'affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

Il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ex ASL BA/5, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia del relativo verbale di ispezione all'ufficio Assistenza Farmaceutica dell'Assessorato regionale alle politiche della salute.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2007 nella località di "Grotte" nel Comune di Castellana Grotte (BA).

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio 03

Pietro Leoci

Per quanto esposto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nelle località turistica di "Grotte" del Comune di Castellana Grotte (BA) compresa nel territorio della ex ASL BA/5, dal 15 giugno al 15 settembre 2007:

Di incaricare la ex ASL BA/5 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere

all'ufficio Assistenza Farmaceutica
di questo Assessorato copia del relativo verbale d'ispezione.

Di autorizzare il Sindaco del comune di Castellana Grotte (BA) all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. 24/4292/ATP/3 dell' 07.03.2006.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Sindaco del comune di Castellana Grotte (BA) e al Commissario straordinario della ASL Bari.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Silvia Papini